

**MINISTERO DELLA SANITA'**  
**COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE**  
Decisione 30 novembre 1991 n 29

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie, riunita in seduta congiunta dei componenti preposti all'esame degli affari concernenti la professione dei Medici Chirurghi e dei componenti preposti all'esame degli affari concernenti la professione di Odontoiatra, composta dai Signori:

- |                |   |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|
| 1) PRESIDENTE: | : | Prof. Dott. Giovanni TORREGROSSA |
| 2) COMPONENTI: |   | Avv. Danilo MORINI               |
| 3)             |   | Dott.Francesco D'ALESSANDRO      |
| 4)             |   | Dott. Claudio MASTROCOLA         |
| 5)             |   | Dott. Bruno RAVERA               |
| 6)             |   | Dott. Aldo CIOLFI                |
| 7)             |   | Dott. Luca RAMAGLIA              |
| 8)             |   | Dott. Tullio ZUNINO              |
| 9)             |   | Dott. Enrico MOSCONI             |

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Anna Paola LOTTI;

Visti gli atti;

Sentita la relazione del componente relatore Dr. Claudio MASTROCOLA;

Ha pronunciato nell'adunanza del 30.11.1991 la seguente

DECISIONE

Sul ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso il provvedimento in data 29.1.1990, comunicato con nota del 12.2.1990, n. 1183, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 21.4.1990, con cui il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri prov. Di Napoli ha deciso di cancellare la già concessa annotazione ex art. 5 L. 409/1985.

Ritenuto

IN FATTO

Il ricorrente, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Napoli, chiedeva al Consiglio dell'Ordine di ottenere, in applicazione dell'art. 5 della legge 24.7.1985, n. 409, la speciale annotazione necessaria per conservare il diritto ad esercitare la professione di medico odontoiatra.

Con nota del 12.2.1990 n. 1183, l'Ordine comunicava la decisione, adottata in data 29.1.1990, di non certificare la suddetta annotazione, in precedenza consentita.

L'interessato ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, che ha notificato all'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli il 23 aprile 1990, al Prefetto in data 19 aprile 1990, al Procuratore della Repubblica il 19 aprile 1990 e depositato presso la segreteria della Commissione centrale il 9 maggio 1990.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 20 della legge 24.7.1985, n. 409, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 100/89 - Violazione degli artt. 2, 3, 4, 25, 32, 35, 36, 97 della Costituzione - Violazione del R.D.L. 16.10.1924 n. 1755 - Violazione del D.L.C.P.S. 13.9.1946, n. 233 - Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, violazione dei principi generali in tema di diritti acquisiti, difetto di motivazione e falsità di presupposto.

Il ricorrente sostiene che la legge 409/85 ha riconosciuto ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso di laurea anteriormente al 28.1.1980, ed abilitati all'esercizio della professione, il diritto a continuare ad esercitare l'odontoiatria, prescindendo dall'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

A conforto del suo convincimento cita la decisione della Corte costituzionale n. 100/1989, secondo la quale non vi può essere alcuna differenziazione tra medici specializzati e medici chirurghi abilitati.

Secondo il ricorrente l'impugnato provvedimento si pone in contrasto sia con la citata decisione della Corte costituzionale, sia con la consolidata giurisprudenza della commissione Centrale, che già ha affrontato la questione ora proposta, pronunziandosi nel senso che la parità di condizione tra le due categorie può essere raggiunta soltanto riconoscendo l'applicazione dell'art.5 della legge 409/1985.

La determinazione adottata dall'Ordine, invece, disconosce un diritto acquisito tutelato dalla stessa legge 409/1985, nonché dalla precedente normativa, ed in particolare dal R.D.L- n. 1755/1924, non abrogato da alcuna disposizione successiva, che dà ai medici chirurghi abilitati la facoltà di esercitare l'odontoiatria.

Concludendo, l'interessato chiede che venga annullato il provvedimento impugnato e venga riconosciuto il suo diritto all'esercizio della professione di odontoiatra con la sola iscrizione all'albo dei medici-chirurghi e con l'apposita annotazione ex art. 5 della legge 409/1985.

L'Ordine resistente con nota del 29.5.1990 n.3122, nel trasmettere gli atti concernenti il gravame di cui trattasi, ha controdedotto osservando che nella seduta del 17.7.1989 il consiglio Direttivo, sulla base della circolare n. 76 della FNOMCeO del 27.6.1989, aveva autorizzato l'annotazione ex art.5 della legge 409/1985, con ciò legittimando l'esercizio della professione odontoiatrica da parte dei medici-chirurghi non specialisti.

Successivamente, avuto riguardo al contenuto della nota del 17.11.1989 del Ministero della sanità, che riteneva non configurabile alcuna equiparazione (anche sotto il profilo del regime giuridico) tra medici specialisti in campo odontoiatrico e medici non specialisti, ha modificato nella seduta del 29.1.1990 le determinazioni in precedenza assunte.

Il Presidente dell'Ordine rappresenta, infine, che in relazione alla nota del 31.1.1990 della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, relativa alla competenza di quel Dipartimento in merito all'estensione extra partes degli effetti soggettivi dei giudicali amministrativi – ha chiesto in data 9.5.1990, al suddetto dipartimento l'estensione anche nei confronti dell'odierno ricorrente, del giudicato di questa Commissione Centrale su analoghi ricorsi proposti da altri iscritti

Con atto pervenuto alla Segreteria della Commissione Centrale in data 11 ottobre 1991 i difensori del ricorrente e di altri sanitari i quali hanno proposto analoghi gravami, chiedono, alla luce delle decisioni n. 3556 e 3557/91 alla Corte di cassazione a Sezioni unite, l'autorizzazione, ai sensi dell'art.102 del c.p.c. alla integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Sanità.

Considerato

#### IN DIRITTO

Con il gravame di cui trattasi viene posta dinanzi a questa Commissione centrale una questione analoga, nella sostanza, a fattispecie che già hanno formato oggetto di numerose pronunzie.

Denominatore comune di tutti i ricorsi finora prodotti è la richiesta degli interessati a conservare il diritto all'esercizio della professione odontoiatrica, ferma al contempo l'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi.

Questa Commissione Centrale nelle precedenti pronunzie ha già avuto modo di rilevare che la complessa questione va valutata alla luce della sentenza n. 100/1989, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art.20, primo comma, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art.5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limiti di tempo l'iscrizione".

Con la citata decisione la Corte ha verificato, in concreto, l'esistenza di situazioni di disparità tra medici-chirurghi non specializzati in odontoiatria ma autorizzati anche all'esercizio dell'odontoiatria prima dell'emanazione della legge 409/85 ed i medici chirurghi in possesso del diploma di specializzazione.

In definitiva la corte ha inteso riportare condizioni di parità tra le due categorie, delle quali una (quella dei medici generici) aveva subito un trattamento iniquo pr effetto delle norme più volte citate.

Tuttavia, la Commissione Centrale ha osservato che ove il dispositivo della sentenza fosse interpretato in senso letterale si potrebbe verificare, questa volta a danno degli specialisti in odontoiatria, una nuova disparità di trattamento.

Infatti, per costoro, nei cui confronti la corte non si è pronunziata, rimarrebbero valide le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 409/85 per cui avrebbero titolo non già alla doppia iscrizione, bensì all'apposita annotazione di cui all'art.5.

Questa conclusione porterebbe ad una serie di questioni, che, tra l'altro, altererebbe il già difficile equilibrio tra gli iscritti ai due albi del medesimo ordine: infatti, i medici-chirurghi iscritti contemporaneamente ai due ordini avrebbero titolo ad esercitare il diritto di voto anche per l'elezione dei componenti per gli iscritti nell'albo degli odontoiatri, mentre tale diritto non spetterebbe agli specialisti iscritti nell'albo dei medici chirurghi, con l'annotazione di cui all'art.5.

Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza affermato dalla Corte Costituzionale, in virtù del quale i medici generici devono avere gli stessi diritti degli specialisti ed è implicito, di conseguenza, che questi ultimi devono avere gli stessi diritti dei primi.

La parità di condizione tra le due categorie può essere assicurata, ed in tal senso, ha ritenuto questa Commissione Centrale, va letto il dispositivo della sentenza della Corte, con l'applicazione ad entrambe le categorie interessate del disposto di cui all'art.5 della legge 409/1985.

Tale disposizione, ad avviso della commissione, costituisce chiave di volta per la corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Infatti, solo con l'estensione della norma in parola ai medici-generici iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione, si realizza quella condizione di parità, motivo fondamentale e predominante della decisione della Corte.

A conferma di quanto sopra è la circostanza che la corte si è pronunziata sulla questione di illegittimità costituzionale prospettata dal giudice a quo in termini di trattamento di disparità tra i medici generici e "i medici chirurghi specialisti in odontoiatria ai quali soltanto è consentito dall'art.5 della stessa legge di ottenere la doppia iscrizione".

Ciò induce alla considerazione che la doppia iscrizione di cui si è trattato in realtà è l'apposita annotazione prevista dall'art.5, che consente, ferma restando l'iscrizione all'albo dei medici, l'esercizio dell'attività professionale dell'odontoiatria.

Dalla decisione della corte costituzionale, così intesa, consegue che sia i medici generici sia gli specialisti possono avvalersi di tale possibilità, e pertanto, il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente è viziato da sopravvenuta illegittimità per non aver preso in esame la richiesta adozione di un provvedimento idoneo a consentire al sanitario la prosecuzione dell'attività di odontoiatra con conservazione dell'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi.

P.Q.M.

La Commissione Centrale accoglie il gravame in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnativa nella parte in cui non ha previsto a favore del ricorrente la possibilità della speciale annotazione di cui all'art. 5 della legge 409/85.

Così deciso in Roma, addì 30 novembre 1991.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE ESTENSORE.